

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 9/10/2017 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo 16 rate sulle 120 complessive; con il reclamo, ha chiesto la restituzione, in relazione agli oneri e costi contrattuali pagati anticipatamente, della relativa quota non maturata.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma di € 1.531,60, oltre interessi legali e spese di assistenza tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: il contratto in oggetto distingue chiaramente tra commissioni *recurring* e *up front*; l'art.125 sexies TUB impone la restituzione dei soli costi *recurring*; le commissioni di attivazione e di intermediazione si esauriscono alla conclusione del contratto, pertanto non vanno rimborsate; nessun costo assicurativo è stato addebitato al ricorrente; la cd. sentenza Lexitor della CGUE non ha efficacia diretta nel nostro ordinamento, nell'ambito del quale non sarebbe comunque applicabile, in quanto sono già chiaramente disciplinati i criteri per la riduzione dei costi del credito; in tal senso erano anche le precedenti indicazioni dell'Autorità di vigilanza; la citata sentenza concernerebbe al più i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli riferiti ad attività fatturate da un soggetto terzo.

L'intermediario, pertanto, chiede di rigettare il ricorso, perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio fa presente che, in tema di rimborso degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed ancora “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Il Collegio, quindi, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni, degli oneri e costi finanziari e degli oneri assicurativi non goduti, applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi up front il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19, reputa che, respinte le eccezioni dell’intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.159,70, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 25.954,78	TAN	7,72%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	311,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	86,67%
Data di inizio del prestito	01/11/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	77,52%

rate pagate	16	rate residue	104	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				1.492,80	Upfront	77,52%	1.157,20	0,00	1.157,20
Commissioni di gestione				300,00	Recurring	86,67%	260,00	257,50	2,50
Totale				1.792,80					1.159,70

Il Collegio precisa che dal 1° ottobre 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) e pertanto la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.160,00.

L’importo come sopra calcolato non coincide con la somma richiesta, in quanto il ricorrente ha formulato la richiesta secondo il criterio pro rata temporis per tutte le voci, da ritenersi non corretto in quanto lo stesso Collegio di Coordinamento, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front ha precisato che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene*

peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento". (decisione n. 26525/19 del 17/12/2019).

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali, dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13), mentre non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, rilevando la natura seriale del ricorso e comunque non ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.160,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA